



Il luogo neutro

Daniela Giannone¹

Il mio ringraziamento per l'invito a questo incontro non è assolutamente formale perché il dover predisporre questo intervento, è stata l'occasione per fermarmi a pensare a un istituto che il giudiziario normalmente lambisce ma che ha preso forma per l'interagire del provvedimento giudiziario con l'attività sociosanitaria.

Il L.N. è stato creato dalla giurisprudenza e nel tempo si è arricchito di contenuti e finalità diverse dagli incontri genitori- figli nella crisi familiare (separazione, divorzi e cessazioni di convivenza); le visite in luogo neutro sono nate come modalità di esercizio del diritto- dovere di visita con il genitore non affidatario, imposte dal giudice in determinate situazioni.

Invero, questo strumento era già utilizzato in situazioni di intervento più radicale come gli allontanamenti dei minori, e quindi, come strumento per mantenere la relazione con l'adulto indicato come maltrattante, ma l'applicazione del luogo neutro si sviluppa con diverse applicazioni a seconda dell'intervento del T.O o del T.M.

Non c'è alcuna norma giuridica nel nostro ordinamento che si riferisca alle visite in luogo neutro o comunque agli incontri in luogo neutro; le visite in luogo neutro sono nate come modalità per garantire l'esercizio del diritto- dovere di visita per il genitore non affidatario. Le norme di riferimento sono: l'art 337 cc. (bigenitorialità\affido condiviso), l'art. 147 cc. art 30 Cost. e art 9 Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia con L. N. 176\1991) che impegna gli Stati a rispettare il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del medesimo. Nella disposizione del luogo neutro da parte del Tribunale per i minorenni, prevale la necessità di valutare la genitorialità e questo è evidente nelle procedure di adozione, ma ovviamente anche in quelle relative al pregiudizio; davanti al Tribunale ordinario, invece, è prioritaria la finalità di aiuto al minore nel riavvicinamento al genitore e nella ricostruzione del rapporto. Dal 2012, con il trasferimento al Tribunale ordinario della competenza sulle cessazioni di convivenza e con la modifica dell'art. 38 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il Tribunale ordinario è diventato il giudice anche del pregiudizio e della decadenza, qualora sia pendente un procedimento di separazione e divorzio o di cessazione di convivenza o di modifica. Lo scenario si è modificato e quello che era il contenuto tipico dei procedimenti dei potestate, è ora ritrovabile nell'ambito dei procedimenti separativi sebbene in questi ultimi la valutazione del pregiudizio è comunque sempre inserita nell'ambito di una gestione genitoriale separata che deve considerare il rapporto del minore con entrambi i genitori non conviventi.

(1) Già Magistrato-Sezione Famiglia-Tribunale di Torino



Psicoanalisi Contemporanea

Rivista semestrale che intende promuovere ed ampliare la comprensione psicoanalitica della mente e della società contemporanea.

Daniela Giannone

Da luogo fisico di consegna di un bambino all'altro genitore per evitare l'incontro e lo scontro fra questi ultimi, il luogo neutro si è rivelato utile come idoneo spazio d'incontro quando il genitore non affidatario non abbia un proprio luogo in cui accogliere il figlio perché abita lontano o perché non dispone di un alloggio adeguato o perché vive con altre persone che il bambino non desidera incontrare o che non è opportuno incontri. Inoltre il L.N. diventa un luogo nel quale si crea l'occasione di contatto di genitori e figli in ipotesi di collocazione etero-familiare; dunque da spazio in senso fisico si trasforma in un servizio con contenuti diversi.

L'evoluzione della pratica di luogo neutro ne ha modificato le caratteristiche sino a modificarne la concezione originaria; tuttavia continua a definirsi il luogo neutro un contesto nel quale lo spazio di incontro è utilizzato anche per finalità diagnostiche, valutative, terapeutiche, di controllo (ove il mandato abbia contenuto solo valutativo\diagnostico non può definirsi un luogo neutro).

Con l'occasione di questo incontro, ho ripreso in mano un testo della sociologa Anna Rosa Favretto – *“Terra di mezzo: le attività in luogo neutro dei Servizi Sociali”* -2003 e il successivo *“I colori del neutro”*- Il testo si fonda su percorsi di ricerca realizzati da operatori sociali sugli interventi in luogo neutro erogati presso la città di Torino e attraverso interviste agli operatori coinvolti; la ricerca approfondisce la diffusione, piuttosto disomogenea, sul territorio nazionale di questi interventi, che hanno accompagnato l'avvio di un mutamento di prospettiva con la conseguente trasformazione del diritto di visita, nel “diritto alla relazione” riconosciuto congiuntamente ai genitori non affidatari e ai loro figli. Il testo ripercorre le difficoltà incontrate per la trasformazione, prima di tutto culturale, con un percorso lento e faticoso non soltanto per resistenze di natura istituzionale e organizzativa, ma per la difficoltà di inventare ex novo le modalità per far coesistere, nella pratica quotidiana dei servizi sociali, del contenzioso giudiziario e della prevenzione del disagio, le necessità di controllo e quelle di sostegno nelle relazioni tra i genitori in difficoltà e i loro figli.

Il titolo-*La terra di mezzo*- scrive l'autrice vuole indicare come in certe situazioni gli incontri in luogo neutro si possano collocare in uno spazio virtuale compreso tra” il nulla è stato possibile se non con un intervento coercitivo” e “forse qualcosa di diverso potrà ancora essere possibile”.

Dunque, il luogo neutro come una terra di mezzo anche nel senso di tenere al centro dell'attenzione entrambi i versanti, i due poli: quello del limite è quello della possibilità di trasformazione in una prospettiva dinamica.

L'intervento dell'autorità giudiziaria: significati e valenze.

Una caratteristica comune alla base del luogo neutro è che vi è una coercizione e non una scelta spontanea da parte degli utenti. Ovviamente lo stesso fatto che l'incontro avvenga per disposizione dell'autorità giudiziaria e alla presenza di un operatore è già di per sé indicativa della complessità dei sentimenti e dei vissuti anche perché,



Psicoanalisi Contemporanea

Rivista semestrale che intende promuovere ed ampliare la comprensione psicoanalitica della mente e della società contemporanea.

Daniela Giannone

di norma, molte delle situazioni che accedono ai luoghi neutri sono state ritenute impermeabili ai trattamenti precedentemente attivati o alle misure messe in atto in passato.

Dunque l'intervento dell'autorità giudiziaria si pone come un richiamo (l'ultimo) che impone e dà l'occasione di recedere da comportamenti, imponendo alle parti di affrontare la situazione; a volte è l'unico modo per liberare dal peso della decisione il minore.

L'intervento giudiziario svolge una funzione concreta nel porre un limite alla situazione in essere attraverso la necessità che l'incontro avvenga alla presenza di figure terze; la prescrizione dell'autorità giudiziaria costituisce un dato di realtà con i quali i protagonisti devono confrontarsi e viene ad essere un punto fermo nel vortice di azioni e reazioni che si susseguono; il provvedimento può diventare il presupposto di un nuovo punto di partenza che in qualche modo obbliga a riprendere il gioco con regole differenti.

La realtà ci consegna sempre maggiori casi nei quali un intervento ordinario di sostegno o mediazione dei Servizi non è sufficiente oppure tutti gli strumenti attivati non sono stati sufficienti (es educativa territoriale, sostegno alla genitorialità).

Da una ricerca riguardante la Provincia (di Milano *ndr*) (Gaiotti- Terzago 2012) e da un questionario sottoposto ai giudici della Provincia del T.O. e T.M., emergeva nettamente l'incremento del ricorso al luogo neutro e l'impossibilità di procedere senza questo strumento in sempre maggiori situazioni; nell'immaginario del giudice il luogo neutro è molto utile, inevitabile, non può essere messo in discussione. Il luogo neutro è l'intervento a maggiore intensità che possa essere disposto dopo altri interventi come la modifica del regime di affidamento (la Cassazione si è espressa nel senso di escludere l'affidamento condiviso ove un genitore non sia in grado di garantire l'accesso all'altro genitore) e dopo la predisposizione di tutti gli strumenti assistenziali possibili, fino all'educativa territoriale nella sua massima estensione.

Aggiungo che in questa indagine risultava che nella provincia di Milano, ma i dati possono essere benissimo trasposti sulla provincia di Torino, il 95% dei minori che vedeva i genitori in luogo neutro, li vedeva solo in questa occasione e grazie a questo contesto. Rispetto al Tribunale Ordinario l'89% dei luoghi neutri avevano finalità facilitanti la relazione mentre per quanto riguarda il Tribunale per i minorenni il 71% erano con finalità di protezione.

Un dato incontestabile è l'estensione della pratica del luogo neutro, sia per finalità che per durata e che possiamo riassumere nei termini che seguono:

- l'incontro del luogo neutro può essere disposto in aiuto alla relazione quando si tratti di consentire la ripresa di rapporti interrotti da tempo o comunque ove il figlio manifesti il rifiuto di incontrare l'altro genitore; in



questo caso l'operatore diviene il tramite della relazione ma opera nello stesso tempo, a protezione e sostegno del minore (Ipotesi iniziale);


- in altri casi al compito di osservazione si aggiunge una valutazione di idoneità dei genitori a svolgere i propri doveri di cura ai fini di interventi più invasivi. Le visite in luogo neutro sono disposte come strumento di osservazione della relazione genitori-figli, della condotta del genitore e delle reazioni del figlio, in altri termini sulla capacità di relazione affettivo- pedagogica dell'adulto (questo non è propriamente un L.N. ma rientra nel mandato valutativo ai Servizi);
- con finalità di protezione del minore da rapporti che potrebbero essere per lui dannosi, ad esempio gli incontri con genitori tossicodipendenti, alcolisti, maltrattanti o disturbati psichicamente;
- con finalità di salvaguardia della genuinità della prova quando in caso di maltrattamenti o di sospetto abuso sessuale da parte del genitore, il giudice imponga che le visite fra il figlio ed il presunto autore avvengano in luogo neutro;
- il luogo neutro a volte può avere funzioni di maternage e cioè di luogo in cui gli operatori insegnano all'adulto come mettersi in relazione con il bambino; questa pratica solitamente è impiegata a favore di madri molto giovani con un figlio ancora piccolo e quando non sia possibile o necessario l'inserimento di mamma e bambino in comunità.

C'è infine una fattispecie di luogo neutro che non può durare poco perché ha proprio una finalità di dare supporto a tempo indeterminato a quei genitori rispetto ai quali c'è un legame, non sono adeguati in modo continuativo, ma è di beneficio per il figlio sapere che il genitore c'è e vedere come sta. Sono contesti in cui avvengono incontri alla presenza di un educatore, con intervalli non frequentissimi, sempre che questi incontri non mettano a repentaglio collocazione e benessere del minore nel nuovo contesto. Anche in questi casi è altamente probabile che il provvedimento preveda una certa libertà di movimento del servizio, nel senso della liberalizzazione o comunque dell'ampliamento.

CRITICHE: durata luoghi neutri e autonomia dei Servizi.

E' necessario sottolineare come i provvedimenti di L.N. nelle situazioni nelle quali c'è un procedimento penale o, comunque, un'esigenza di protezione del minore, difficilmente possono disporre preventivamente un termine; tuttavia, in altri contesti, è prevista la possibilità per il servizio di modificare le modalità dei luoghi neutri gestendoli anche all'esterno (parchi, ludoteche), nelle fattispecie nelle quali deve riavviarsi la relazione, sino a procedere alla graduale liberalizzazione.

Aggiungo che, ove non si ravvisi alcuna possibilità di riavviare o sbloccare la situazione, debba essere formalizzato al giudice che il proseguire non sia nell'interesse del minore e così stimolare una modifica del provvedimento. Per



Psicoanalisi Contemporanea

Rivista semestrale che intende promuovere ed ampliare la comprensione psicoanalitica della mente e della società contemporanea.

Daniela Giannone

recidere anche quest'ultimo filo non può mancare questo riscontro perché, diversamente, non è possibile per il Giudice motivare un provvedimento di cesura e, soprattutto, quest'ultimo non terrebbe alla prova dell'impugnazione delle parti.

Nelle separazioni, divorzi, diversamente dai giudizi de potestate, non concordo sul fatto che una relazione genitore-figlio che si protragga a lungo con le modalità del luogo neutro (alla presenza di un educatore), non possa che essere una relazione patologica che soddisfi il sentimento di possesso del genitore sul figlio, perché nei giudizi separativi il punto di partenza dell'intervento non è l'inadeguatezza del genitore (che può emergere) quanto piuttosto la relazione e il mantenimento di una relazione seppur limitata e monitorata, con l'altro genitore, ove sia utile per il minore.

L'autonomia del Servizio nelle finalità di aiuto e sostegno della relazione e alla genitorialità è incompatibile con un mandato specifico per termini, frequenza e modalità ma l'autonomia nell'ambito di un processo non può indurre a non procedere nel senso indicato nel provvedimento (es. in taluni casi nei quali il Servizio non condivideva la decisione della CTU e dunque il provvedimento). È molto delicato questo aspetto perché senza la parte dell'attuazione, i provvedimenti vengono sostanzialmente posti nel nulla, disapplicati sulla base di una valutazione opposta o diversa. Le regole del processo e il fatto di intervenire in una procedura giurisdizionale, modifica e contiene in parte i termini della discrezionalità amministrativa; detto in altri termini ove il Servizio intervenga nelle le sue competenze al di fuori di un procedimento, è assolutamente libero di muoversi nel senso ritenuto più opportuno, ma nell'ambito di un procedimento le regole e lo sviluppo del contraddittorio e il dispositivo dei provvedimenti comporta un approccio diverso.

Ovviamente vi è un ampio spazio e margini di discrezionalità operativa nell'ambito del luogo neutro: ad esempio per sospendere l'incontro se il genitore si presenta in condizioni psicofisiche inadeguate (ovviamente il singolo incontro mentre per la sospensione degli incontri sarà necessario avere un provvedimento), per interrompere l'incontro dove è evidente il disagio e la sofferenza del bambino o per aumentare o ridurre la frequenza delle visite a seconda dell'evolversi della situazione.

Qualora vi sia un mandato di L.N. in funzione protettiva ma ove la finalità sia quella di riavviare la relazione con il genitore, interrotta per la resistenza del bambino, è necessario che intervenga un provvedimento per la chiusura del L.N., diversamente dalle situazioni nelle quali la finalità sia quella ampliare e liberalizzare gli incontri, possibilità indicata negli stessi provvedimenti.



Psicoanalisi Contemporanea

Rivista semestrale che intende promuovere ed ampliare la comprensione psicoanalitica della mente e della società contemporanea.

Daniela Giannone

La riforma Cartabia – Dlgs 149\22 che entra in vigore domani quali cambiamenti prevede in questo ambito?

La riforma Cartabia che entrerà in vigore domani, è la rappresentazione della consapevolezza dell'operatore giuridico che la crisi familiare e gli effetti patologici sui minori, non possano trovare soluzione solo nel giudiziario e nel processo, ma debba avere un ambito esterno nel quale i genitori svolgano il loro percorso e i minori possano essere sostenuti e accompagnati per mantenere la relazione con entrambi i genitori.

La riforma prevede una sorta di esternalizzazione della gestione del conflitto con un percorso parallelo esterno al processo, gestito oltre che dai Servizi anche con nuove figure quali il curatore post- processuale (art. 473 bis 7), il coordinatore genitoriale (art 476 bis 26) e il rafforzamento dei percorsi di mediazione.

Il legislatore da una parte, recepisce le osservazioni degli operatori nel senso della impossibilità di gestire un percorso che deve essere svolto dai genitori prevalentemente nel e attraverso il processo; di qui l'incentivo al ricorso alla mediazione, la individuazione di una figura nuova di un curatore extra processuale che accompagni la coppia dei genitori nei cui confronti sia stata disposta una limitazione della responsabilità genitoriale e l'inserimento fra gli ausiliari del Giudice della figura del coordinatore genitoriale; dall'altra, la Riforma richiede, per stare nei tempi richiesti anche dal P.N.RR., di pervenire prima possibile ad una decisione attraverso una compressione della fase istruttoria che viene collocata a monte dell'udienza fra il deposito del ricorso e l'udienza. In questa fase le parti debbono sviluppare tutte le loro domande e dedurre le prove; ovviamente sappiamo benissimo che questo schema può funzionare nei termini previsti, ove non ci siano particolari problemi relativi all'affidamento e alla relazione genitori- figli, oppure nelle situazioni nelle quali la conflittualità è fisiologica. Negli altri casi il timore è che un procedimento eccessivamente breve rischi di non consentire l'elaborazione del trauma separativo con il possibile risultato di avere una serie di ricorsi e giudizi che si susseguono, perché il dispositivo o l'accordo precedente non è attuabile.

Alla base del coinvolgimento della figura del Co.Ge vi è la constatazione che altri tipi di intervento (terapia familiare, consulenze tecniche, mediazione familiare) per il cambiamento delle dinamiche relazionali disfunzionali, abbiano necessità di tempi lunghi e interventi tempestivi, in linea con lo scorrere quotidiano della vita di bambini e ragazzi. Il metodo della coordinazione genitoriale è nato per la necessità di interventi coordinati di contenimento del conflitto nella sua declinazione quotidiana e di supporto ai genitori a rielaborare dinamiche relazionali disfunzionali cui i bambini sono esposti; la norma pare finalizzata a coprire una fascia di intervento che i Servizi non sono più in grado di sostenere, anche a fronte di un conflitto che è in espansione rispetto ai tempi richiesti e alle istanze che provengono dal giudiziario.

Riporto di seguito le norme di riferimento.



Psicoanalisi Contemporanea

Rivista semestrale che intende promuovere ed ampliare la comprensione psicoanalitica della mente e della società contemporanea.

Daniela Giannone

Curatore sostanziale – art 473 bis 7:” *Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.*

Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:

- a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale.*
- b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;*
- c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;*
- d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;*
- e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.*

Nei casi previsti dal presente articolo all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.”

Coordinatore genitoriale- Art 473 bis 26 cpc: “*Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 cpc uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni fra genitori e figli.*

Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quello entro cui le parti possono depositare note scritte.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Torino 28.02.2023



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale